

Gazzetta ufficiale

L 253

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
28 settembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 848/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 849/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento (UE) n. 850/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 42
- ★ **Regolamento (UE) n. 851/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante centotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban** 46
- Regolamento (UE) n. 852/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 48

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 853/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 50

Regolamento (UE) n. 854/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2010 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli 52

DECISIONI

★ **Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova** 54


2010/574/UE:

★ **Decisione della Banca centrale europea, del 21 settembre 2010, relativa all'amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2010/15)** 58

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/575/UE:

★ **Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 16 settembre 2010, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** 60



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 848/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni impresa che abbia deciso di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, deve informare della propria decisione lo Stato membro interessato entro una data stabilita dallo Stato membro stesso, nei limiti stabiliti dall'articolo in questione.
- (2) Per facilitare l'offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell'UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011, è necessario dare agli Stati membri la

possibilità di stabilire date posteriori entro le quali le imprese devono comunicare la quantità di zucchero eccedente che deve essere riportata.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2010/2011 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1° febbraio e il 15 agosto 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 849/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La valutazione delle prime due trasmissioni di dati nel 2006 e nel 2008 ha messo in evidenza la necessità di colmare alcune lacune concettuali degli allegati del regolamento (CE) n. 2150/2002.

(2) La Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 ⁽²⁾ e ha proposto talune modifiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono sostituiti come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.
⁽²⁾ COM(2008) 355 definitivo.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PRODUZIONE DI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

1. Le statistiche sono compilate per tutte le attività classificate nelle sezioni da A a U della NACE Rev. 2, in cui rientrano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda inoltre:

- a) i rifiuti domestici;
- b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

2. I rifiuti riciclati nel sito in cui sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Sono prodotte statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati			
Versione 4 della Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici (EWC-Stat)			
Voce		Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
1	01.1	Solventi usati	Pericolosi
2	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Non pericolosi
3	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Pericolosi
4	01.3	Oli usati	Pericolosi
5	01.4, 02, 03.1	Rifiuti chimici	Non pericolosi
6	01.4, 02, 03.1	Rifiuti chimici	Pericolosi
7	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Non pericolosi
8	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Pericolosi
9	03.3	Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti	Non pericolosi
10	03.3	Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti	Pericolosi
11	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
12	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
13	06.1	Rifiuti metallici ferrosi	Non pericolosi
14	06.2	Rifiuti metallici non ferrosi	Non pericolosi

Elenco di aggregati			
Versione 4 della Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici (EWC-Stat)			
Voce		Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
15	06.3	Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi	Non pericolosi
16	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi
17	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
18	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
19	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
20	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
21	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
22	07.5	Rifiuti in legno	Pericolosi
23	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
24	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
25	08 (escl. 08.1, 08.41)	Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)	Non pericolosi
26	08 (escl. 08.1, 08.41)	Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)	Pericolosi
27	08.1	Veicoli fuori uso	Non pericolosi
28	08.1	Veicoli fuori uso	Pericolosi
29	08.41	Batterie e accumulatori	Non pericolosi
30	08.41	Batterie e accumulatori	Pericolosi
31	09.1	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
32	09.2	Residui vegetali	Non pericolosi
33	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
34	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
35	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
36	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
37	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
38	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
39	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
40	12.1	Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione	Non pericolosi
41	12.1	Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione	Pericolosi

Elenco di aggregati			
Versione 4 della Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici (EWC-Stat)			
Voce		Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
42	12.2, 12.3, 12.5	Altri rifiuti minerali	Non pericolosi
43	12.2, 12.3, 12.5	Altri rifiuti minerali	Pericolosi
44	12.4	Residui di combustione	Non pericolosi
45	12.4	Residui di combustione	Pericolosi
46	12.6	Terra	Non pericolosi
47	12.6	Terra	Pericolosi
48	12.7	Terra di dragaggio	Non pericolosi
49	12.7	Terra di dragaggio	Pericolosi
50	12.8, 13	Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati	Non pericolosi
51	12.8, 13	Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati	Pericolosi

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

1. il quantitativo di rifiuti prodotti per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2, punto 1, e per ciascuna attività di produzione di rifiuti elencata nella sezione 8, punto 1;
2. la popolazione servita da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili.

SEZIONE 4

Unità di misura

1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie "fanghi derivanti da acque reflue industriali", "fanghi comuni", "fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti" e "terra di dragaggio" per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.
2. Per la caratteristica di cui alla sezione 3, punto 2, l'unità di misura è la percentuale della popolazione servita.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.
3. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce della sezione 8 (attività e famiglie) gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.
3. La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:
 - 1.1. le seguenti voci della NACE Rev. 2:

Voce		Descrizione
1	Sezione A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
2	Sezione B	Attività estrattiva
3	Divisione 10	Industrie alimentari
	Divisione 11	Produzione di bevande
	Divisione 12	Industria del tabacco
4	Divisione 13	Industrie tessili
	Divisione 14	Confezione di articoli di abbigliamento
	Divisione 15	Confezione di articoli in pelle e simili
5	Divisione 16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
6	Divisione 17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
	Divisione 18	Stampa e riproduzione su supporti registrati
7	Divisione 19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
8	Divisione 20	Fabbricazione di prodotti chimici
	Divisione 21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	Divisione 22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
9	Divisione 23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10	Divisione 24	Attività metallurgiche
	Divisione 25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Voce		Descrizione
11	Divisione 26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Divisione 27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Divisione 28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Divisione 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Divisione 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
12	Divisione 31	Fabbricazione di mobili
	Divisione 32	Altre industrie manifatturiere
	Divisione 33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
13	Sezione D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
14	Divisione 36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
	Divisione 37	Gestione delle reti fognarie
	Divisione 39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
15	Divisione 38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
16	Sezione F	Costruzioni
17		Attività di servizi:
	Sezione G, esclusa la classe 46.77	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
	Sezione H	Trasporto e magazzinaggio
	Sezione I	Servizi di alloggio e di ristorazione
	Sezione J	Servizi di informazione e comunicazione
	Sezione K	Attività finanziarie e assicurative
	Sezione L	Attività immobiliari
	Sezione M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	Sezione N	Attività amministrative e di servizi di supporto
	Sezione O	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
	Sezione P	Istruzione
	Sezione Q	Sanità e assistenza sociale
	Sezione R	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
	Sezione S	Altre attività di servizi
Sezione T	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
Sezione U	Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali	
18	Classe 46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

1.2. famiglie

Voce	Descrizione
19	Rifiuti domestici

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ⁽¹⁾ conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione sulla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE Rev. 2.

⁽¹⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 2.

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

- Le statistiche devono essere compilate per tutte le strutture di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 2, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.
- Le strutture le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplate dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Le categorie di rifiuti per le quali devono essere compilate le statistiche, secondo le operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le categorie menzionate nell'allegato I, sezione 2, punto 1.

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

Voce	Descrizione	Livello regionale
1	Il quantitativo di rifiuti trattati per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2 e per ciascuna voce delle operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, escluso il riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti.	Nazionale
2	Il numero e la capacità delle strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, con una disaggregazione per: a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.	Nazionale
3	Il numero di strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, chiuse (nessun ulteriore deposito) dopo l'ultimo anno di riferimento, con una disaggregazione per: a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.	Nazionale

Voce	Descrizione	Livello regionale
4	Il numero di strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, esclusa la voce 5.	NUTS 2
5	Il numero di strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, escluse le voci 3 e 5.	NUTS 2

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie "fanghi derivanti da acque reflue industriali", "fanghi comuni", "fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti" e "terra di dragaggio" per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.
3. Gli Stati membri forniscono i dati per le strutture per le operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati.
3. La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.
2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento (i codici si riferiscono a quelli degli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE⁽¹⁾):

Voce		Tipo di operazione di recupero e smaltimento
Incenerimento		
1	R1	Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
2	D10	Incenerimento a terra

⁽¹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Voce		Tipo di operazione di recupero e smaltimento
Operazioni di recupero (escluso il recupero energetico)		
3a	R2 +	Recupero/rigenerazione dei solventi
	R3 +	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
	R4 +	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
	R5 +	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
	R6 +	Rigenerazione degli acidi o delle basi
	R7 +	Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
	R8 +	Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
	R9 +	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
	R10 +	Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
	R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
3b		Riporto
Operazioni di smaltimento		
4	D1 +	Deposito sul o nel suolo (ad esempio, discarica, ecc.)
	D5 +	Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio, sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
	D12	Deposito permanente (ad esempio, sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
5	D2 +	Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
	D3 +	Iniezioni in profondità (ad esempio, iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
	D4 +	Lagunaggio (ad esempio, scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
	D6 +	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
	D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002, tra EWC-Stat Rev. 4 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (1)

01 Rifiuti chimici dei composti

01.1 Solventi usati

01.11 Solventi spesi alogenati

1 Pericolosi

07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

01.12 Solventi spesi non alogenati

1 Pericolosi

07 01 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
20 01 13*	solventi

01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21 Rifiuti acidi

1 Pericolosi

06 01 01*	acido solforico e acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso

(1) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
09 01 04*	soluzioni di fissaggio
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
10 01 09*	acido solforico
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
20 01 14*	acidi

01.22 Rifiuti alcalini

0 Non pericolosi

03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

1 Pericolosi

05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
20 01 15*	sostanze alcaline

01.24 Altri rifiuti salini

0 Non pericolosi

05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

1 Pericolosi

- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 03 02* altri rifiuti
- 11 05 04* fondente esaurito
- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

01.3 Oli usati

01.31 Oli da motore usati

1 Pericolosi

- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

01.32 Altri oli usati

1 Pericolosi

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04* fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 08 03 19* oli disperdenti
- 08 04 17* olio di resina
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* cere e grassi esauriti

12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13 01 04*	emulsioni clorate
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

01.4 Catalizzatori chimici esauriti

01.41 Catalizzatori chimici esauriti

0 Non pericolosi

16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

1 Pericolosi

16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

02 Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

0 Non pericolosi

02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
----------	---

1 Pericolosi

02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
20 01 19*	pesticidi

02.12 Medicine non utilizzate

0 Non pericolosi

- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

1 Pericolosi

- 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

0 Non pericolosi

- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 15 fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

1 Pericolosi

- 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 14* fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0 Non pericolosi

- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

1 Pericolosi

- 03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
- 06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
- 06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose

07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 16*	rifiuti contenenti silicani pericolosi
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 05 01*	isocianati di scarto
10 09 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose

02.2 Esplosivi non utilizzati

02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1 Pericolosi

16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto

02.22 Munizioni di scarto

1 Pericolosi

16 04 01*	munizioni di scarto
-----------	---------------------

02.3 Rifiuti chimici misti

02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0 Non pericolosi

16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
----------	--

1 Pericolosi

16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

- 1 Pericolosi
 - 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 03 Altri rifiuti chimici
 - 03.1 Depositi e residui chimici
 - 03.11 Catrami e rifiuti carbonacei
 - 0 Non pericolosi
 - 05 01 17 bitumi
 - 06 13 03 nerofumo
 - 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
 - 10 03 02 frammenti di anodi
 - 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
 - 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
 - 10 08 14 frammenti di anodi
 - 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
 - 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
 - 1 Pericolosi
 - 05 01 07* catrami acidi
 - 05 01 08* altri catrami
 - 05 06 01* catrami acidi
 - 05 06 03* altri catrami
 - 06 13 05* fuliggine
 - 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
 - 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
 - 19 11 02* catrami acidi
 - 03.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua
 - 1 Pericolosi
 - 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
 - 13 04 01* oli di cala da navigazione interna
 - 13 04 02* oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
 - 13 04 03* altri oli di cala della navigazione
 - 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
 - 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
 - 13 05 03* fanghi da collettori
 - 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
 - 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
 - 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
 - 13 07 02* benzina
 - 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)

- 13 08 01* fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione

03.13 Scorie di reazioni chimiche

0 Non pericolosi

- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

1 Pericolosi

- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 04 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
- 09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0 Non pericolosi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1 Pericolosi

- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti

03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0 Non pericolosi

- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

1 Pericolosi

- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

1 Pericolosi

- 01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
- 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 16 07 08* rifiuti contenenti olio
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi

03.3 Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

03.31 Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0 Non pericolosi

- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

1 Pericolosi

- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 Rifiuti della sanità e biologici

05.1 Rifiuti infettivi della sanità

05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità

1 Pericolosi

- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità

1 Pericolosi

- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.2 Rifiuti non infettivi della sanità

05.12 Rifiuti umani non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

06 Rifiuti metallici

06.1 Rifiuti metallici ferrosi

06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

0 Non pericolosi

- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 12 06 stampi di scarto
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 12 02 metalli ferrosi

06.2 Rifiuti metallici non ferrosi

06.23 Altri rifiuti di alluminio

0 Non pericolosi

- 17 04 02 alluminio

06.24 Rifiuti di rame

0 Non pericolosi

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone

06.25 Rifiuti di piombo

0 Non pericolosi

- 17 04 03 piombo

06.26 Altri rifiuti di metallo

0 Non pericolosi

- 11 05 01 zinco solido
- 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 17 04 04 zinco
- 17 04 06 stagno
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi

06.3 Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

06.31 Imballaggi di metalli misti

0 Non pericolosi

15 01 04 imballaggi metallici

06.32 Altri rifiuti di metalli misti

0 Non pericolosi

02 01 10 rifiuti metallici

17 04 07 metalli misti

20 01 40 metallo

07 Rifiuti non metallici

07.1 Rifiuti in vetro

07.11 Imballaggi di vetro

0 Non pericolosi

15 01 07 imballaggi di vetro

07.12 Altri rifiuti di vetro

0 Non pericolosi

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

16 01 20 vetro

17 02 02 vetro

19 12 05 vetro

20 01 02 vetro

1 Pericolosi

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

07.2 Rifiuti di carta e cartone

07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone

0 Non pericolosi

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

07.23 Altri rifiuti di carta e cartone

0 Non pericolosi

19 12 01 carta e cartone

20 01 01 carta e cartone

07.3 Rifiuti di gomma

07.31 Pneumatici usati

0 Non pericolosi

16 01 03 pneumatici fuori uso

07.4 Rifiuti in plastica

07.41 Residui di imballaggi in plastica

0 Non pericolosi

15 01 02 imballaggi di plastica

- 07.42 Altri rifiuti in plastica
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - 07 02 13 rifiuti plastici
 - 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
 - 16 01 19 plastica
 - 17 02 03 plastica
 - 19 12 04 plastica e gomma
 - 20 01 39 plastica
- 07.5 Rifiuti in legno
 - 07.51 Imballaggi in legno
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 07.52 Segatura e trucioli
 - 0 Non pericolosi
 - 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
 - 1 Pericolosi
 - 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
 - 07.53 Altri rifiuti in legno
 - 0 Non pericolosi
 - 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 - 03 03 01 scarti di corteccia e legno
 - 17 02 01 legno
 - 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 - 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 - 1 Pericolosi
 - 19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
 - 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
 - 07.6 Rifiuti tessili
 - 07.61 Capi di abbigliamento usati
 - 0 Non pericolosi
 - 20 01 10 abbigliamento
 - 07.62 Rifiuti tessili vari
 - 0 Non pericolosi
 - 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
 - 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
 - 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 19 12 08 prodotti tessili
- 20 01 11 prodotti tessili
- 07.63 Rifiuti di cuoio
 - 0 Non pericolosi
 - 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
 - 04 01 02 rifiuti di calcinazione
 - 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 07.7 Rifiuti contenenti PCB
 - 07.71 Oli contenenti PCB
 - 1 Pericolosi
 - 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
 - 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
 - 07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate
 - 1 Pericolosi
 - 16 01 09* componenti contenenti PCB
 - 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
 - 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
 - 07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
 - 1 Pericolosi
 - 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 08 Apparecchiature scartate
 - 08.1 Veicoli fuori uso
 - 08.12 Altri veicoli inutilizzabili
 - 0 Non pericolosi
 - 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
 - 1 Pericolosi
 - 16 01 04* veicoli fuori uso
 - 08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
 - 08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni
 - 1 Pericolosi
 - 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 - 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 - 08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
 - 0 Non pericolosi
 - 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 1 Pericolosi
 - 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
 - 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
 - 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41 Batterie e accumulatori

0 Non pericolosi

- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

1 Pericolosi

- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0 Non pericolosi

- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1 Pericolosi

- 16 01 07* filtri dell'olio
- 16 01 08* componenti contenenti mercurio
- 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

09 Cascami animali e residui vegetali

09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

- 0 Non pericolosi
 - 02 01 02 scarti di tessuti animali
 - 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 - 02 02 02 scarti di tessuti animali
 - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 09.12 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari
 - 0 Non pericolosi
 - 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 - 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 - 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 09.2 Residui vegetali
 - 09.21 Rifiuti verdi
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 - 09.22 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 - 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
 - 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
 - 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
 - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
 - 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
 - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 09.3 Letame e fanghiglia
 - 09.31 Letame e fanghiglia
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 10 Rifiuti misti
 - 10.1 Rifiuti domestici e simili
 - 10.11 Rifiuti domestici
 - 0 Non pericolosi
 - 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

- 20 03 02 rifiuti dei mercati
 - 20 03 07 rifiuti ingombranti
 - 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
- 10.12 Rifiuti della pulizia delle strade
- 0 Non pericolosi
 - 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 10.2 Materiali misti e indifferenziati
- 10.21 Imballaggi composti
- 0 Non pericolosi
 - 15 01 05 imballaggi in materiali composti
 - 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 10.22 Altri materiali misti e indifferenziati
- 0 Non pericolosi
 - 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
 - 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
 - 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 08 01 residui di vagliatura
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 1 Pericolosi
 - 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
 - 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
 - 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
 - 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - 17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 - 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 10.3 Residui di cernita
 - 10.32 Altri residui di cernita
 - 0 Non pericolosi
 - 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
 - 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
 - 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
 - 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
 - 19 05 03 compost fuori specifica
 - 19 10 04 fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
 - 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
 - 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
 - 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 - 1 Pericolosi
 - 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 - 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 04 03* fase solida non vetrificata
 - 19 10 03* fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 - 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

11 Fanghi comuni

11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0 Non pericolosi

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue

0 Non pericolosi

02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0 Non pericolosi

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

11.4 Materiali da pozzi neri

11.41 Materiali da pozzi neri

0 Non pericolosi

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride

12 Rifiuti minerali

12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0 Non pericolosi

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

1 Pericolosi

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

0 Non pericolosi

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

1 Pericolosi

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

12.13 Rifiuti misti della costruzione

0 Non pericolosi

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

1 Pericolosi

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

12.2 Rifiuti di amianto

12.21 Rifiuti di amianto

1 Pericolosi

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto

16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto

12.3 Rifiuti di minerali naturali

12.31 Rifiuti di minerali naturali

0 Non pericolosi

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06 residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 1 Pericolosi
- 01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
- 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
- 01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 12.4 Residui di combustione
- 12.41 Residui della depurazione dei fumi
- 0 Non pericolosi
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
1 Pericolosi	
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 19*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 04 04*	polveri dei gas di combustione
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 03*	polveri dei gas di combustione
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 03*	polveri dei gas di combustione
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 15*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

0 Non pericolosi

- 06 09 02 scorie contenenti fosforo
- 10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 12 03 polveri e particolato
- 11 05 02 ceneri di zinco

1 Pericolosi

- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 04* scorie della produzione primaria
- 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15* scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose

12.5 Resti di minerali diversi

12.51 Resti di minerali artificiali

0 Non pericolosi

- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 1 Pericolosi
- 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12.52 Resti di materiali refrattari
- 0 Non pericolosi
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 1 Pericolosi
- 10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

12.6 Terra

12.61 Terra

0 Non pericolosi

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

20 02 02 terra e roccia

1 Pericolosi

05 01 05* perdite di olio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

12.7 Terra di dragaggio

12.71 Terra di dragaggio

0 Non pericolosi

17 05 06 terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

1 Pericolosi

17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose

12.8 Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

12.81 Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0 Non pericolosi

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

1 Pericolosi

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati

13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati

0 Non pericolosi

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

1 Pericolosi

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

13.2 Rifiuti vetrificati

13.21 Rifiuti vetrificati

0 Non pericolosi

19 04 01 rifiuti vetrificati»

REGOLAMENTO (UE) N. 850/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da TRL China Ltd (il richiedente), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (il paese interessato).

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto del riesame sono i mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20).

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio⁽²⁾, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 39,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell'articolo 9,

paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (il periodo dell'inchiesta iniziale) e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.

- (5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDIMENTO

- (6) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

- (7) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se, in alternativa, soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l'esistenza di pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

- (8) Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

a) *Questionari*

- (9) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

(10) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

(11) La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

(12) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro i termini fissati dal presente regolamento.

c) *Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale*

(13) Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la domanda. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d) *Selezione del paese ad economia di mercato*

(14) Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(15) Inoltre, qualora il richiedente ottenga il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può all'occorrenza avvalersi anche di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali dati sui costi o

sui prezzi cinesi, indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d'America anche a tale scopo.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(16) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

(17) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

— le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America quale paese a economia di mercato cui fare riferimento per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese nel caso in cui il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato,

— il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(18) Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

- (19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni cui si sarebbe eventualmente giunti se essa avesse collaborato.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (20) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (21) Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto gli interessati possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della direzione generale del Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20) originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l'esportazione verso l'Unione dalla TRL China Ltd (codice addizionale TARIC A985) debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Salvo diversa disposizione, affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), e recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «diffusione limitata»⁽²⁾ e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate».

⁽²⁾ Tale dicitura significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 851/2010 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2010****recante centotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 9 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti quattro persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Karel KOVANDA

Direttore generale ff. delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) La voce «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Indirizzo: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data di nascita: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) nel gennaio 2003, è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2004, la Corte d'appello italiana ha annullato la condanna e ordinato un nuovo processo.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizzo (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia; (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) nel giugno 2009 risiedeva in Italia; (d) nome della madre: Fatima Abdaoui. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (2) La voce «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, b) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 3 anni e 4 mesi. La decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione il 10.11.2006. Dal 24.6.2003 al 6.5.2005 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative. Soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (alias Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Indirizzo (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) nome della madre: Shadhliah Ben Amir; (c) nell'agosto 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

- (3) La voce «Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Rainneen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O, b) assolto il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano. Nel settembre 2007 la procedura d'appello era pendente presso la Corte d'appello di Milano.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (alias Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Indirizzo Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Menzel Temime, Nabeul, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

- (4) La voce «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (alias Kamel **Darraji**). Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Numero di identificazione nazionale: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (codice fiscale italiano), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (codice fiscale italiano). Altre informazioni: (a) dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative; (b) è soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (alias Kamel **Darraji**). Indirizzo Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

REGOLAMENTO (UE) N. 852/2010 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	84,4
	MK	54,2
	TR	50,2
	ZZ	62,9
0707 00 05	TR	127,9
	ZZ	127,9
0709 90 70	TR	116,1
	ZZ	116,1
0805 50 10	AR	99,0
	CL	128,9
	EG	66,3
	IL	126,1
	MA	157,0
	TR	107,3
	UY	124,6
	ZA	107,2
	ZZ	114,6
0806 10 10	TR	121,0
	ZA	56,2
	ZZ	88,6
0808 10 80	AR	68,9
	AU	217,4
	BR	61,0
	CL	94,5
	CN	82,6
	NZ	91,0
	US	87,8
	ZA	98,0
	ZZ	100,2
0808 20 50	CN	100,7
	ZA	87,4
	ZZ	94,1
0809 30	TR	149,8
	ZZ	149,8
0809 40 05	BA	53,5
	MK	45,0
	ZZ	49,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 853/2010 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 819/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 245 del 17.9.2010, pag. 31.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 settembre 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	56,73	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	56,73	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	56,73	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	56,73	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	47,26	3,29
1701 99 10 ⁽²⁾	47,26	0,16
1701 99 90 ⁽²⁾	47,26	0,16
1702 90 95 ⁽³⁾	0,47	0,23

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (UE) N. 854/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2010 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dall'8 al 14 settembre 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4320.

- (2) In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4320, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2010 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall'8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	5,0039	Sospese
09.4321	India	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall'8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(¹)	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo (*)	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	(¹)	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(*) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall'8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

DECISIONI

DECISIONE 2010/573/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell'allegato II.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

considerando quanto segue:

(1) Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova⁽¹⁾. Mediante la decisione 2010/105/PESC del Consiglio⁽²⁾, tali misure restrittive sono state prorogate fino al 27 febbraio 2011, ma la loro applicazione è stata sospesa sino al 30 settembre 2010.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

(2) In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2011.

i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

(3) Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento,

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili:

5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

i) di ostacolare i progressi per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto transdnestriano nella Repubblica moldova, elencate nell'allegato I;

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica moldova.

ii) di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.2008, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 46 del 23.2.2010, pag. 3.

7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I e II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica moldova, il Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.

Articolo 3

È abrogata la decisione 2010/105/PESC del Consiglio.

Articolo 4

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2011. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i)

1. SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Presidente», nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e «Presidente del Comitato doganale statale», nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016.
3. SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e «Consulente del Comitato doganale statale», «Membro del Soviet supremo», nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537.
4. LITSKAI, Valery Anatolyevich, ex «Ministro degli affari esteri », nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, rilasciato il 9 agosto 2000.
5. KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Ministro della difesa», nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.
6. ANTYUFYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, «Ministro della sicurezza dello Stato», nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.
7. KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Vicepresidente», nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo.
8. BALALA, Viktor Alekseyevich, ex «Ministro della giustizia», nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.
9. GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Membro del Soviet supremo», «Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo», ex «Viceministro della sicurezza», nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51 No0592094.
10. KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, «Ministro dell'interno», nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskiy rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa.
11. ATAMANIUK, Vladimir, «Viceministro della difesa»Requisiti di base delle opere da costruzione.

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto ii)

1. MAZUR, Igor Leonidovich, «Capo dell'amministrazione di Dubossary Rayon», nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova.
 2. PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, «Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa», nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto russo n. 51 No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001.
 3. CHERBULENKO, Alla Viktorovna, «Capo aggiunto dell'amministrazione di Rybnitsa», responsabile per le questioni relative all'educazione.
 4. KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, «Capo dell'amministrazione di Bender», nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga Rayon, Repubblica moldova.
 5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, «Capo dell'amministrazione di Tiraspol», nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovskiy kray, Federazione russa.
-

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 21 settembre 2010****relativa all'amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l'euro****(BCE/2010/15)**

(2010/574/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17 dello statuto del SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.
- (2) Ai sensi dell'articolo 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell'Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.
- (3) Si fa riferimento all'accordo quadro del SESF fra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria, société anonyme (SESF), impresa pubblica a responsabilità limitata con sede legale in Lussemburgo, avente gli Stati membri la cui moneta è l'euro come azionisti. L'accordo quadro del SESF è entrato in vigore ed è divenuto vincolante il 4 agosto 2010.
- (4) Conformemente e ai sensi dell'accordo quadro e dello statuto del SESF, quest'ultimo fornisce finanziamenti nella forma di accordi di prestito (di seguito «Accordi di prestito») agli Stati membri la cui moneta è l'euro ove tali Stati membri siano in difficoltà finanziarie e abbiano sottoscritto un protocollo d'intesa con la Commissione europea contenente le condizioni politiche.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo quadro del SESF afferma che l'erogazione del prestito da parte del SESF ad uno Stato membro la cui moneta è l'euro avviene attraverso i conti del SESF e dello Stato membro che riceve il prestito, aperti con la BCE ai fini dell'Accordo di prestito. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo quadro del SESF, il SESF può stipulare un accordo con la BCE affinché agisca come agente responsabile per il pagamento e può dare incarico alla BCE affinché gestisca i suoi conti bancari ed in titoli.
- (6) È necessario stabilire le disposizioni relative al conto del SESF da aprire presso la BCE per il funzionamento dell'Accordo di prestito,

Articolo 1**Apertura di un conto**

Ai sensi dell'Accordo quadro del SESF ed in relazione agli Accordi di prestito, la BCE apre un conto in nome del SESF.

Articolo 2**Accettazione dei pagamenti sul conto**

La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome del SESF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli Accordi di prestito.

Articolo 3**Accettazione di istruzioni e gestione del conto**

La BCE, in relazione al conto aperto in nome del SESF, accetta esclusivamente le istruzioni del SESF o di un eventuale agente che questo nomini ai sensi dell'Accordo quadro del SESF al fine di agire per suo conto, ed agisce in linea con queste. Se è nominato un agente e il SESF ha richiesto alla BCE di accettare tale agente, questi agisce in relazione alle seguenti attività: a) dare istruzioni in relazione al conto aperto in nome del SESF, e b) gestire questo conto su base esclusiva e permanente.

Articolo 4**Saldo del conto**

Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome del SESF dopo che i pagamenti in relazione all'Accordo di prestito sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti in tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque Accordo di prestito. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome del SESF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome del SESF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.

Articolo 5**Remunerazione**

Fatto salvo l'articolo 4 di cui sopra, qualora un importo rimanga accreditato *overnight* presso il conto aperto in nome del SESF, la BCE paga gli interessi su tale saldo per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360. L'articolo 2 non si applica agli interessi pagati dalla BCE al conto.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 21 settembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 16 settembre 2010

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/575/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 ⁽¹⁾ dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ⁽²⁾ (in prosieguo l'«accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (3) È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Giordania per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo.
- (5) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità

europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 1, la Giordania può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania;
- b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 2010.

Per il Consiglio di associazione UE-Giordania

La presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT